

Condizioni generali di contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in alta tensione (opere a cura di RetiPiù Srl)

PREMESSA

- a) l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, d'ora innanzi denominata – per brevità - anche AEEGSI, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
- b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, RetiPiu Srl ha adottato le Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica (di seguito MCC), pubblicate sul sito internet www.retipiu.it, con le quali sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di RetiPiù del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
- c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
- d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, RetiPiù ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto.

DEFINIZIONI

AEEGSI: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del Produttore in AT.

Codice di Rete: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente.

Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete di RetiPiù.

Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

GAUDI: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.

Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

Impianto di produzione: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali RetiPiù può consentire al Produttore di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte per la connessione di più impianti di produzione.

Iter autorizzativo: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volti all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nel preventivo che il Produttore può immettere in rete.

Produttore: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Produttore.

Punto di Prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del Produttore. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

Regolamento di esercizio: documento contenente le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

STMD: è la soluzione tecnica minima di dettaglio elaborata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente.

Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Terna: è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

UP: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.

- 1.1. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.
- 1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento valgono anche le disposizioni contenute nelle MCC, alle quali si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.
- 1.3. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nelle MCC, prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto.

2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra RetiPiù ed il Produttore relativamente alla connessione in alta tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 3 Obblighi del Produttore.

- 3.1. Il Produttore, con l'accettazione della STMD, si impegna a:
- a) rispettare le previsioni contenute nelle MCC e a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;
 - b) predisporre ed inviare a RetiPiù il programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto di produzione, aggiornandolo semestralmente;
 - c) provvedere a tutto quanto necessario a inserire le UP in GAUDI' e ai successivi aggiornamenti;
 - d) realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di RetiPiù, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;
 - e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, e a darne comunicazione scritta di completamento a RetiPiù;
 - f) stipulare, prima che RetiPiù avvii i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, il contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto e/o cabina, qualora l'impianto di rete interessi aree che siano nell'esclusiva disponibilità del Produttore;
 - g) qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre a RetiPiù, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di RetiPiù o volturare in capo a RetiPiù, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti Amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando a RetiPiù la connessa documentazione, anche tecnica;

- h) eliminare le eventuali difformità riscontrate da RetiPiù in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione a RetiPiù stessa;
- i) rimborsare, nel caso in cui il Produttore abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete, a RetiPiù tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete, per responsabilità del Produttore non siano assistiti da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
- l) non chiedere a RetiPiù il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell'annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative all'impianto di rete per la connessione.

Art. 4 Obblighi di RetiPiù.

4.1. RetiPiù, avendo ottenuto le autorizzazioni, i permessi e le servitù necessarie alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto della tempistica prevista dall'AEEGSI, a realizzare tale impianto, salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili a RetiPiù. Realizzato l'impianto di rete per la connessione, RetiPiù ne dà comunicazione al Produttore.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.

- 5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete, RetiPiù si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.
- 5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di consegna ovvero da eventuale altro Punto di prelievo di cui il Produttore sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);
- b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il Produttore (nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEGSI) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle MCC e teleleggibili da RetiPiù;
- c) che il Produttore abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio BT, rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle UP in GAUDI';
- d) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete elettrica esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

- 6.1. A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il Produttore acquisisce il diritto ad esercitare l'impianto in parallelo con la rete RetiPiù e ad immettere energia elettrica nella rete RetiPiù nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto:
- a) delle prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nella STMD e nel Regolamento di Esercizio;
- b) delle condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEGSI;
- c) delle regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;
- d) delle norme tecniche in vigore (CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano).
- 6.2. Il Produttore si impegna, inoltre, a:
- a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danni o disturbi alla rete RetiPiù, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete RetiPiù è sottesa;
- b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di RetiPiù insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
- c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di RetiPiù e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete elettrica o altre esigenze di tale rete lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;

- d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio, inviando tempestiva comunicazione scritta a RetiPiù onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;
- e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, a RetiPiù l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;
- f) non effettuare prelievi di energia elettrica dal Punto di Consegna, qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 lett. a);
- g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
- h) garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente per il locale ove è collocato il sistema di misura;
- i) garantire a RetiPiù e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti di rete e all'apparecchiatura di misura.
- l) il Produttore non può immettere una potenza superiore a quella indicata nella STMD; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile, RetiPiù modifica il valore della potenza in immissione e ricalcola il corrispettivo per la connessione come previsto dalla regolazione vigente.

6.3 RetiPiù si impegna a:

- a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
- b) mantenere attiva la connessione, salvo quanto previsto ai successivi art. 8 e art. 9.

Art. 7 Condizioni particolari per i prelievi.

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all'esercizio.

8.1. RetiPiù potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del Produttore, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:

- a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui RetiPiù è titolare;
- b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
- c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;
- d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete RetiPiù.

8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a RetiPiù, il Produttore non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento.

8.3. Qualora RetiPiù, per ordine di autorità o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell'AEEGSI (quale ad es. la delibera AEEGSI n. 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il Produttore esonera RetiPiù da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.

9.1 Il Produttore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante apposita comunicazione scritta da inviare nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni dell'AEEGSI.

9.2. E' riconosciuta a RetiPiù la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:

- a) inadempimento da parte del Produttore ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;
- b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

Art. 10 Efficacia.

10.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di RetiPiù dell'accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.

10.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art. 6.2 lett. d) ed e), il Produttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso RetiPiù, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di RetiPiù le medesime obbligazioni.

Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

11.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Produttore a RetiPiù sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da RetiPiù se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle MCC o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. RetiPiù garantirà al Produttore il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Produttore.

11.2. Il Produttore consente che RetiPiù possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

11.3. Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di RetiPiù, dei dati riguardanti la connessione - ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi - nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle MCC.

11.4 Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Art. 12 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

12.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell' AEEGSI, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

12.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

12.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'AEEGSI non sia possibile la modifica automatica del presenti condizioni generali, RetiPiù provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Produttore ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

12.4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

Art. 13 Cessione del contratto.

13.1. RetiPiù potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice di energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art.14 Responsabilità.

14.1. Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di RetiPiù, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

14.2 RetiPiù sarà eventualmente responsabile nei confronti del Produttore per i danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Monza.